



# COMUNE DI MOMPEO

Provincia di RIETI

## ORDINANZA N. 9 DELL'11 LUGLIO 2019

### IL SINDACO

VISTA la nota della Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile, avente ad oggetto "Campagna Antincendio Boschivo 2019", con la quale viene confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2019;

DATO ATTO che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono e incuria da parte di privati;

CONSIDERATO che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione incendi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 20 ottobre 2002, n. 39" articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (prevenzione degli incendi)";

VISTA la Legge regionale n. 2 del 26 febbraio 2014 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile";

VISTO il D. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

VISTO il D. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante il "Codice della protezione Civile";

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

Durante il periodo di grave pericolosità, 15 giugno - 30 settembre 2019, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti,

1. è tassativamente vietato:

- a) Accendere fuochi di ogni genere;
- b) Far brillare mine o usare esplosivi;
- c) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le prescrizione di

- massima e di polizia forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
  - f) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accesi o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  - g) Fermare o sostare al disopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  - h) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  - i) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti immediatamente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
2. È fatto obbligo agli Enti di gestione di infrastrutture e servizi pubblici di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
3. Su tutto il territorio comunale, nessuna area esclusa, è fatto divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Potranno essere autorizzate attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura del richiedente interessato, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dalle predette attività pirotecniche ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Prima dell'attività pirotecnica, la Polizia Locale verificherà sul posto l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata. Ove tali presidi siano insufficienti o inadeguati, ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.
4. I proprietari, gli affittuari e i legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro e non oltre il termine di pubblicazione della presente ordinanza.

È fatto divieto ai predetti soggetti di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine delle colture, dei residui vegetali agricoli e forestali.

5. I proprietari, gli affittuari e i legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi una larghezza continua e costante di non meno di 5 (cinque) metri.
6. I proprietari, gli affittuari e i legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono e a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Essi hanno, inoltre, l'obbligo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, di realizzare precese o fasce protettive di larghezza continua e costante non inferiore a 10 (dieci) metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
7. I proprietari, gli affittuari e i legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo, pubblici e privati, titolari della gestione, della manutenzione e conservazione dei boschi, hanno l'obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
8. I proprietari, gli affittuari e i legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, avente una larghezza continua e costante di almeno 10 (dieci) metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio vanno effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le predette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
9. Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

Gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, e tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti prescritti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 aumentata fino a € 500,00 in caso di incendio o innesco di incendio, fatte salve, ed impregiudicate, le ulteriori sanzioni di carattere penale o previste dalle normative statali e regionali sulle materie disciplinate da questa ordinanza. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, afferenti la pubblica e privata incolumità, il Comune potrà sostituirsi ai trasgressori nel compimento delle operazioni e dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza, con spese a carico degli stessi e degli obbligati solidali.

## DISPONE

Per quanto non disposto con la presente ordinanza si rinvia a tutte le normative vigenti statale e regionali per il periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale, e viene trasmessa:

per quanto di competenza a:

- Alla Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Farfa;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Poggio Mirteto;
- Provincia di Rieti;
- ACEA ATO 2 S.p.A.;
- ENEL Distribuzione;
- TIM SPA.

per conoscenza a:

- U.T.G. - Prefettura di Rieti;
- Comando Provinciale dei VV.F., di Rieti;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Regione Carabinieri Forestali.

## AVVERTE

Per il conseguimento degli obiettivi si ricorda che:

- Ogni cittadino ha l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche, sotto la supervisione degli Organi preposti;
- Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ai seguenti recapiti telefoni:

<b>Numero Unico di Emergenza</b>	<b>112</b>
<b>Sala Operativa Protezione Civile Regionale</b>	<b>803 555</b>
<b>Comune di Mompeo</b>	<b>0765 469028 - 52</b>

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Mompeo, 11 luglio 2019

IL SINDACO  
Michela CORTEGIANI

